

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1990, n. 13 Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

1. Nel pieno rispetto e valorizzazione della persona umana, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con la normativa nazionale e con quella della CEE, promuove adeguate iniziative per il superamento delle difficoltà che ostacolano l'inserimento dei cittadini extracomunitari immigrati nella comunità trentina.

2. La Provincia assicura, in particolare, ai cittadini extracomunitari immigrati ed ai loro familiari l'accesso ai servizi pubblici presenti sul territorio della provincia secondo le modalità e i criteri di cui alla presente legge, allo scopo di promuovere il loro migliore inserimento nella vita sociale e culturale, nel rispetto delle loro specifiche identità etniche, culturali e religiose.

Art. 2 *Consulta provinciale dell'immigrazione*

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge ed in applicazione dell'articolo 2, comma 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è istituita presso la Giunta provinciale la Consulta provinciale dell'immigrazione.

2. La Consulta è composta dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore sostituto del Presidente, con funzioni di Presidente;
- b) il Dirigente del Servizio competente in materia di immigrazione extracomunitaria;
- c) il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di programmazione;
- d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento;
- e) nove rappresentanti designati dalle Associazioni previste dall'articolo 15, d'intesa fra loro, di cui almeno sei cittadini extracomunitari immigrati;
- f) un rappresentante delle Associazioni degli emigrati trentini iscritto al registro di cui all'articolo 21 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, scelto d'intesa tra loro;
- g) il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Comprensori;
- h) i Sindaci di Trento e Rovereto o loro delegati e due rappresentanti dei comuni designati l'uno dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM);
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente

rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi provinciali;

l) un rappresentante ciascuno per le categorie degli industriali, artigiani, commercianti, degli agricoltori e della cooperazione, designati dalle rispettive associazioni d'intesa tra loro;

m) un funzionario designato dal questore nell'ambito dei suoi uffici;

n) due consiglieri provinciali, dei quali uno designato dalle minoranze.

3. La Consulta è costituita con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

4. Fino alla costituzione della nuova Consulta quella precedente mantiene i propri compiti.

5. Le designazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, e sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa, fatte comunque salve le successive integrazioni. Con deliberazione della Giunta si provvede altresì ad eventuali sostituzioni dei componenti.

6. La Consulta elegge nel proprio seno il Vicepresidente che verrà scelto fra i membri extracomunitari della Consulta.

Art. 3

Compiti della Consulta

1. La Consulta provinciale dell'immigrazione formula proposte ed esprime pareri in ordine ai problemi comunque concernenti l'immigrazione extracomunitaria ed in modo particolare per:

a) la formulazione, l'attuazione e la verifica dei programmi di intervento della Provincia, volti a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 in favore degli immigrati extracomunitari;

b) l'effettuazione di studi, indagini e ricerche sul fenomeno immigratorio, con particolare riferimento alla verifica periodica del fenomeno stesso nei suoi aspetti sociali ed economici;

c) la proposta di misure per la rimozione degli ostacoli che di fatto limitino l'uguaglianza fra i cittadini extracomunitari immigrati ed i cittadini italiani;

d) la definizione di interventi da realizzarsi presso il Parlamento e gli organi centrali di governo al fine dell'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con organi e disposizioni internazionali, per la tutela degli immigrati extracomunitari;

e) l'individuazione e la diffusione di strumenti idonei a favorire la conservazione dell'originaria identità culturale dei cittadini extracomunitari immigrati e a promuovere nel Trentino i valori del confronto multiculturale.

Art. 4

Comitato esecutivo della Consulta provinciale dell'immigrazione

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta e da sei membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti nell'ambito della categoria individuata all'articolo 2, lettera e). A tal fine ciascun componente la Consulta può esprimere il proprio voto per non più di tre nominativi.

2. Fino all'elezione del nuovo Comitato quello precedente mantiene i propri compiti.

Art. 5

Compiti del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo esprime parere alla Giunta provinciale sulle proposte di intervento e di convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 17 e provvede alla verifica dei risultati conseguiti mediante l'attuazione delle singole iniziative, elaborando un'apposita relazione annuale.

2. In tale ambito il Comitato valuta la compatibilità delle attività proposte con gli obiettivi della programmazione provinciale ed esprime le proprie valutazioni in ordine all'opportunità della continuazione degli interventi nel quadro delle convenzioni stipulate, tenendo conto anche dei risultati raggiunti in relazione alle finalità della presente legge.

3. Sulla base delle risultanze dell'attività di sua competenza a norma del comma 2, il Comitato formula proposte e suggerimenti alla Consulta di cui all'articolo 2.

4. Il Comitato inoltre:

- a) agisce in rappresentanza della Consulta, ne realizza le determinazioni e cura la preparazione delle riunioni della Consulta stessa;
- b) esprime ogni altro parere richiesto dalla Giunta provinciale;
- c) formula proposte alle strutture provinciali competenti per l'elaborazione dei programmi annuali degli interventi di settore.

Art. 6

Funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo

1. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno; può inoltre essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente, sentito il parere del Comitato esecutivo o su richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti la Consulta stessa.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da notificarsi ai componenti la Consulta almeno venti giorni prima della data stabilita per la seduta. Con l'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere trasmessa per ognuno di essi congrua documentazione.

3. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

4. Il Comitato è convocato dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità ed in relazione agli impegni demandati dalla Consulta o su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, almeno sette giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo i casi di motivata urgenza.

5. Le sedute del Comitato sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta e del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti dei gruppi consiliari operanti in Consiglio provinciale, gli assessori provinciali e regionali, esperti o rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni interessati agli argomenti posti in esame.

7. Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio provinciale competente.

8. La partecipazione alla Consulta e al Comitato è gratuita, fatto salvo quanto disposto al comma 9.

9. Ai componenti la Consulta provinciale dell'immigrazione nonché del Comitato, che per lo svolgimento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, spettano i rimborsi e le indennità previste dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.

Art. 7

Destinatari degli interventi

1. La presente legge opera alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli successivi nei confronti dei cittadini extracomunitari immigrati dimoranti nel Trentino.

2. Gli apolidi, i profughi ed i rifugiati possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge, ove non usufruiscano di più favorevoli o analoghi benefici in forza della normativa comunitaria, statale e provinciale.

3. La presente legge non si applica ai cittadini immigrati dei paesi extracomunitari, quando per gli stessi siano previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Ai fini della presente legge non sono considerati immigrati:

a) cittadini extracomunitari esentati dal richiedere il permesso di soggiorno secondo le leggi vigenti;

b) i dipendenti di organizzazioni ed imprese straniere presenti nel Trentino in base a contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

Art. 8

Diritto ai servizi sociali e alle prestazioni socio-assistenziali

1. I cittadini extracomunitari immigrati ed i loro familiari sono ammessi ai servizi sociali e alle prestazioni socio-assistenziali previste dalle leggi provinciali.

Art. 9

Diritto alla salute

1. La Provincia assicura ai lavoratori e ai cittadini extracomunitari immigrati iscritti nelle liste di collocamento nonché ai loro familiari, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Ai

medesimi spettano le prestazioni sanitarie nei limiti e nella durata previsti per la generalità dei cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari che hanno chiesto di regolarizzare la loro posizione ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono a domanda assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti all'unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora.

3. I cittadini extracomunitari, anche se occasionalmente presenti sul territorio provinciale, sono ammessi comunque alle prestazioni urgenti di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera ed inoltre ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica. Sono assicurati in tale ambito gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffusive nonché l'accesso ai presidi pubblici per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica.

4. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali più favorevoli.

Art. 10

Diritto all'abitazione

1. Gli immigrati extracomunitari, in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritti nelle liste di collocamento, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale possono accedere ai benefici previsti dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa. Allo scopo devono essere previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata e alloggi da assegnare ai soggetti di cui al presente comma.

2. Gli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui al comma 1, sono assegnati ai soggetti beneficiari, senza il vincolo di destinazione a detti soggetti. In caso di mancato utilizzo da parte dei soggetti anzidetti, gli alloggi medesimi rientrano nella totalità degli alloggi da assegnarsi ai beneficiari di edilizia abitativa pubblica.

2 bis. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione coordinata degli interventi ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento legislativo concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", i comuni e i comprensori inviano alla Giunta provinciale proposte di intervento nel settore dell'edilizia abitativa a favore degli immigrati extracomunitari.

3. La Provincia promuove e sostiene altresì ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità di alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di immigrati extracomunitari di cui all'articolo 7. A tal fine oltre a quanto disposto dall'articolo 18 possono essere concessi alle associazioni e agli organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 17 contributi in conto capitale fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile per il risanamento e la ristrutturazione di alloggi di loro proprietà ovvero di cui abbiano la disponibilità per almeno quindici anni a decorrere dalla data di concessione dei contributi, da utilizzare per i fini di cui al presente comma. Possono essere ammessi interventi su immobili, in atto non destinati ad abitazione la cui precedente destinazione sia cessata. Gli immobili rimangono vincolati alla loro destinazione per almeno quindici anni dalla data di concessione del contributo; tuttavia la Giunta provinciale può autorizzare la diversa destinazione degli stessi, sentito il parere della Consulta, di cui all'articolo 2, pena

la revoca del contributo medesimo che deve essere restituito alla Provincia.

4. L'assegnazione e il godimento degli alloggi di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità approvate dalla Giunta provinciale.

5. La Giunta provinciale, ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo, con proprie deliberazioni stabilisce:

- a) i termini per la presentazione delle domande;
- b) la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda;
- c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;
- d) i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione;
- e) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui al comma 1;
- f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

Art. 11

Diritto allo studio

1. La fruizione degli interventi e dei servizi previsti dalle leggi provinciali in materia di diritto allo studio è estesa ai cittadini extracomunitari immigrati.

2. La Provincia nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali promuove iniziative volte a facilitare l'inserimento e l'apprendimento scolastico di ogni ordine e grado dei cittadini extracomunitari immigrati.

3. In particolare nella fascia dell'istruzione secondaria superiore, parauniversitaria, universitaria e di specializzazione, la Provincia promuove e sostiene la concessione di borse di studio a cittadini extracomunitari immigrati meritevoli ed in difficili situazioni economiche.

Art. 12

Diritto al lavoro

1. La Provincia sostiene l'accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari immigrati. In particolare il piano di politica del lavoro di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, prevede interventi specifici di sostegno all'inserimento lavorativo di cittadini extracomunitari immigrati indicando i casi in cui è richiesta l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 13

Diritto alla formazione e riqualificazione professionale

1. I cittadini extracomunitari immigrati possono accedere a tutte le attività di formazione e riqualificazione professionale programmate sul territorio provinciale, ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.

2. La Provincia promuove e programma nell'ambito del piano pluriennale della formazione professionale e dell'attuazione annuale dello stesso, specifici interventi volti a facilitare l'inserimento immediato degli stranieri nel mercato del lavoro.

3. I requisiti e le modalità di accesso ai corsi di formazione e ai servizi di sostegno da parte dei cittadini extracomunitari immigrati sono indicate nel provvedimento di attuazione al piano della formazione professionale in conformità all'articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.

4. Salve le situazioni di bisogno, a carico dei cittadini extracomunitari immigrati rimane il concorso per la partecipazione ai corsi di formazione per la fruizione dei servizi di sostegno di cui all'articolo 25 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, secondo i criteri, le modalità e l'entità fissati dalla Giunta provinciale in base all'articolo 5 della medesima legge.

Art. 14

Iniziative culturali

1. La Provincia sostiene spese o concede contributi per promuovere iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale d'origine dei cittadini extracomunitari immigrati e favorire le interrelazioni culturali degli stessi, nell'ambito del contesto socio-culturale del Trentino.

2. Le iniziative di cui al comma 1, costituiscono apposita sezione del piano provinciale di promozione della cultura, di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

Art. 15

Associazioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari

1. La Provincia riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni o da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, che operino, senza fine di lucro e con carattere di continuità, a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Per la realizzazione delle funzioni di cui al comma 1, la Provincia interviene a favore dei soggetti di cui al medesimo comma con:

- a) la concessione di contributi per il sostegno delle loro attività;
- b) la stipulazione di convenzioni per la realizzazione di iniziative o di interventi individuati dalla Giunta provinciale.

Art. 16

Concessione di contributi

1. Alle associazioni, fondazioni ed altri organismi privati di cui all'articolo 15 la Giunta provinciale può concedere:

- a) contributi annuali destinati a sostenere l'attività;
- b) contributi per l'acquisto di arredi, attrezzature ed altri beni mobili durevoli finalizzati all'esercizio dell'attività.

1bis. La Giunta provinciale può altresì concedere ai comuni e ad altri enti pubblici:

- a) contributi per la gestione di centri di accoglienza e per servizi per immigrati stranieri extracomunitari;
- b) contributi per l'acquisto di arredi, attrezzature ed altri beni durevoli strumentali agli interventi di cui alla lettera a).

2. La Giunta provinciale, ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, con propria deliberazione stabilisce i termini per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.

3. Alla concessione dei contributi provvede, sentito il parere del Comitato esecutivo della Consulta, la Giunta provinciale con propria deliberazione.

4. L'ammontare dei contributi non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5. L'erogazione dei contributi assegnati è disposta mediante versamento in via anticipata in relazione ai fabbisogni periodici di cassa.

6. La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

Art. 17 *Convenzioni*

1. Per la realizzazione a favore degli immigrati extracomunitari di iniziative e di interventi individuati con le modalità di cui all'articolo 15, la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti di cui al medesimo articolo. Le convenzioni, anche a carattere pluriennale, contengono in particolare:

- a) la definizione degli interventi e delle attività che l'associazione, in conformità al rispettivo statuto, si impegna a realizzare;
- b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;
- c) l'indicazione del personale di cui il soggetto dovrà avvalersi;
- d) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici;
- e) la definizione dei corrispettivi a carico della Provincia la cui entità è commisurata al costo dei servizi e la definizione delle modalità di pagamento, anche mediante anticipazioni al fine di consentire la continuità delle prestazioni, nonché i termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi;
- f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato e delle modalità con le quali la Provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta provinciale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

Art. 18 *Interventi diretti della Provincia*

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Provincia è

autorizzata a mettere a disposizione di enti pubblici e dei soggetti di cui all'articolo 15, sulla base di convenzioni, immobili e attrezzature per lo svolgimento di attività a favore di cittadini extracomunitari, attuate ai sensi delle leggi vigenti, provvedendo alle spese relative ai predetti immobili e attrezzature.

2. In luogo degli interventi previsti dagli articoli 15 e 16 la Provincia può in casi di straordinaria necessità, effettuare direttamente iniziative nei confronti dei cittadini extracomunitari assumendo le spese per l'accoglienza dei medesimi soggetti.

3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

Art. 19

Disposizione per l'attuazione della legge

1. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di attuazione della legge medesima.

Art. 20

Integrazione all'articolo 9 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, concernente "Interventi nel settore dell'emigrazione"

1. All'articolo 9 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

"4. I benefici di cui alla presente legge sono concessi agli emigrati di origine trentina, ai loro congiunti e discendenti, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana."

Art. 21

Integrazione all'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, concernente "Interventi nel settore dell'emigrazione"

1. All'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

"3. Ai soggetti previsti dall'articolo 9, comma 4, della presente legge sono estesi:

a) gli interventi di cui alla legge provinciale "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria";

b) gli interventi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16."

Art. 22

Integrazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento"

1. Alla fine del punto 1 "Servizio affari giuridico-amministrativi" dell'allegato A alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Cura la trattazione di problemi riguardanti l'immigrazione straniera extracomunitaria e i rapporti con le associazioni di volontariato operanti nel settore."

Art. 23

Norme transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge, la Consulta provinciale dell'immigrazione è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 24

Disposizioni finanziarie

(omissis)

Art. 25

Copertura degli oneri

(omissis)

Art. 26

Variazioni di bilancio

(omissis)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 maggio 1990

Il Presidente della Giunta provinciale
MALOSSINI

Visto:

p. Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
(C.A. Comper)

L.P. 31 agosto 1991, n. 18

NORME TRANSITORIE

Art. 11

**Modificazioni alla legge provinciale
2 maggio 1990, n. 13, concernente**

"Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria"

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1 bis, come inserito dal presente articolo, i comuni e gli altri enti pubblici possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'ammontare complessivo delle spese risultanti dal bilancio per l'esercizio 1991.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per gli interventi per la realizzazione di strutture idonee all'accoglienza di immigrati extracomunitari, da individuare secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento, ammissibili nel piano delle opere pubbliche dei comuni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2.

4. Per fini di cui agli articoli 10, comma 3, 16, commi 1, lettera b), e 1 bis, lettera b), della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, come modificata dal presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

Il presente allegato è stato sostituito con deliberazione n. 8426 di data 28.6.1991 e successivamente modificato con deliberazioni n. 5692 di data 27.4.1992 - n. 18098 di data 14.12.1992 - n. 6136 di data 26.05.1995 - n. 5452 di data 10.05.1996 - n. 8952 di data 19.07.1996 n. 3344 di data 30.04.1999 e n. 505 di data 10.03.2000.

**ALLEGATO A) alla deliberazione della Giunta provinciale
n. 15212 di data 23.11.1990**

1) Consulta provinciale dell'immigrazione

Gli organismi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della L.P. 13/90, debbono essere in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 15 della L.P. 13/90, dei requisiti di cui al punto 5) allegato A) della presente delibera attuativa.

A tal fine è istituito presso la Presidenza della giunta provinciale il "Registro delle Associazioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari". Per ottenere l'iscrizione detti organismi debbono avanzare domanda alla Giunta provinciale, corredata di:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento dei compiti statutari;
- c) dettagliata relazione illustrativa sull'attività svolta a favore degli immigrati extracomunitari nell'anno precedente la domanda di iscrizione.

In prima applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 13/90, si prescinde dall'osservanza dei suddetti adempimenti.

2) Compiti della Consulta e del Comitato esecutivo

Ai fini di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 5 della L.P. 13/90, i servizi della Provincia Autonoma di Trento competenti per la predisposizione dei programmi di settore relativi agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della Legge provinciale medesima, sono tenuti a:

- a) inviare in tempo utile le proposte di piani e programmi d'intervento alla Consulta provinciale dell'immigrazione ed al relativo Comitato esecutivo;
- b) coinvolgere nel modo più opportuno la Consulta provinciale dell'immigrazione ed il relativo Comitato esecutivo nella elaborazione dei piani e dei programmi medesimi, consentendo loro - ove lo ritengano opportuno - di formulare proposte o esprimere pareri in merito;
- c) inviare i piani ed i programmi approvati alla Consulta provinciale dell'immigrazione ed al relativo Comitato esecutivo;
- d) trasmettere alla Consulta provinciale ed al relativo Comitato esecutivo una relazione circa lo stato di attuazione dei piani e dei programmi medesimi entro tre mesi dalla conclusione del periodo di riferimento.

3) Funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo

A specificazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 6, per il quale "la partecipazione alla Consulta e al Comitato è gratuita, fatto salvo quanto disposto al comma 9", si precisa che ai componenti non dipendenti di commissioni, non spetta né l'indennità oraria di missione, né il rimborso delle spese per i pasti.

Nel caso di pasti consumati, in occasione di riunioni della Consulta o del Comitato di durata superiore alle sei ore, le relative spese per i pasti possono essere sostenute direttamente dalla Provincia, nei limiti previsti dall'articolo 4 della Legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 e della deliberazione prevista dall'ultimo periodo della medesima legge.

A specificazione di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 6, per il quale "ai componenti la Consulta provinciale dell'immigrazione nonché del Comitato, che per lo svolgimento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, spettano i rimborsi e le indennità previste dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni", si precisa che, ai sensi della Legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 articolo 4, per i componenti non dipendenti di commissioni - provenienti da fuori Trento o che debbano compiere viaggi per lo svolgimento delle loro funzioni - si prevedono i seguenti rimborsi:

- a) rimborso spese di viaggio (senza limite ai soli mezzi di linea);
- b) rimborso spese di pernottamento (senza limitazioni alla categoria o al numero di stelle dell'albergo);
- c) indennità chilometrica e rimborso pedaggi autostradali (per entrambi con le stesse modalità previste per i dipendenti provinciali).

Per ciò che si riferisce ai dipendenti provinciali membri della Consulta e del Comitato, fermo restando il divieto di corresponsione agli stessi di gettoni di presenza e di qualsiasi altro compenso per la partecipazione ai predetti organi collegiali ai sensi dell'articolo 6 comma 8, si fa rinvio, per il trattamento di missione, alle circolari emanate dal Servizio per il Personale, anche con riferimento alle innovazioni introdotte con l'articolo 40 della Legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

4) Destinatari degli interventi

I cittadini extracomunitari immigrati dimoranti nel territorio provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 7, debbono essere in regola con le norme nazionali che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, contenute da ultimo nel Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, come convertito nella Legge 28 febbraio 1990, n. 39.

5) Associazioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari

I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15, per poter designare - ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della L.P. 13/90 - propri rappresentanti in seno alla Consulta provinciale dell'immigrazione, debbono aver svolto attività continuativa a favore degli immigrati extracomunitari per almeno 12 mesi, nonché essere dotati di statuto redatto in forma di atto pubblico da cui risultino ove compatibili con la forma dell'organismo i seguenti requisiti di massima:

- a) l'ubicazione della sede in territorio provinciale;
- b) l'assenza di scopi di lucro, la non distribuibilità di utili sul capitale versato, e, in caso di scioglimento, la clausola di destinazione irrevocabile dell'intero patrimonio, rimborsate le eventuali quote sociali al valore nominale, a scopi di utilità sociale;
- c) la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte nei limiti dei propri scopi statutari;
- d) il diritto di ogni cittadino ad essere socio salvo motivato diniego;
- e) l'obbligo alla stesura annuale di un unico bilancio economico approvato dall'assemblea e sottoscritto come conforme al vero, oltreché dagli organi collegiali, da uno specifico collegio di revisori.

Nella prima applicazione della legge, la Giunta provinciale può - sentito il parere del Comitato esecutivo di cui all'articolo 4 della L.P. n. 13/90 - concedere contributi ai sensi dell'articolo 16 della Legge medesima a prescindere dal possesso dei requisiti sopra elencati.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 10 e dall'articolo 16 della L.P. 13/90, e della stipula delle convenzioni previste dall'articolo 17 della

medesima legge, i soggetti di cui all'articolo 15 della L.P. 13/90, nella eventuale assegnazione dei posti letto e delle unità abitative in gestione, devono dichiarare di rispettare i criteri di assegnazione contenuti nell'allegato B) della presente deliberazione.

Il presente allegato è stato sostituito con deliberazione n. 8426 di data 28.6.1991 e successivamente modificato con deliberazioni n. 5692 di data 27.04.1992 - n. 18098 di data 14.12.1992 - n. 6136 di data 26.05.1995 - n. 5452 di data 10.05.1996 - n. 8952 di data 19.07.1996 n. 3344 di data 30.04.1999 e n. 505 di data 10.03.2000.

**ALLEGATO B) alla deliberazione della Giunta provinciale
n. 15212 di data 23.11.1990**

**PRIMI CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO
10 "DIRITTO ALL'ABITAZIONE" DELLA L.P. 13/90**

Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 10, per il quale: "La Provincia promuove e sostiene altresì ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità di alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di immigrati extracomunitari di cui all'articolo 7. A tal fine oltre a quanto disposto dall'articolo 18 possono essere concessi alle associazioni e agli organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 17 contributi in conto capitale fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile per il risanamento e la ristrutturazione di alloggi di loro proprietà ovvero di cui abbiano la disponibilità per almeno quindici anni a decorrere dalla data di concessione dei contributi, da utilizzare per i fini di cui al presente comma. Possono essere ammessi interventi su immobili, in atto non destinati ad abitazione la cui precedente destinazione sia cessata. Gli immobili rimangono vincolati alla loro destinazione per almeno quindici anni dalla data di concessione del contributo; tuttavia la Giunta provinciale può autorizzare la diversa destinazione degli stessi, sentito il parere della Consulta, di cui all'articolo 2, pena la revoca del contributo medesimo che deve essere restituito alla Provincia", si precisa quanto segue:

1) Soggetti ammissibili

Associazioni, fondazioni ed organismi privati convenzionati ai sensi dell'articolo 17 della Legge provinciale 13/90, che abbiano la proprietà o la disponibilità per almeno 15 anni di immobili che necessitano di risanamento o di ristrutturazione, da destinare agli immigrati extracomunitari di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 7 della L.P. 13/90.

Il possesso del requisito della proprietà e della disponibilità dell'immobile deve sussistere al momento della concessione del contributo.

2) Elementi della domanda

- Domanda in stampato predisposto dal Servizio Edilizia Abitativa contenente gli elementi indispensabili per una prima individuazione dell'intervento;

- relazione tecnica contenente:

a) descrizione delle caratteristiche dell'intervento, individuazione del fabbisogno nonché descrizione delle opere da realizzarsi con il relativo piano finanziario;

b) preventivo sommario di spesa;

c) titolo o indicazione circa la proprietà o disponibilità dell'immobile;

d) documentazione attestante l'avvenuta stipula della convenzione di cui all'articolo 17 della L.P. 13/90.

3) Spese ammissibili

La spesa massima ammessa a contributo, comprensiva degli oneri di urbanizzazione e spese tecniche, per unità abitative o posti letto è pari a:

a) 100% della spesa tecnicamente ammissibile nel caso di disponibilità a titolo gratuito dell'immobile per un periodo non inferiore a 20 anni;

b) 80% della spesa tecnicamente ammissibile negli altri casi non contemplati alla lettera a) e sempreché la disponibilità sia a titolo gratuito.

La spesa ammessa di cui alle lettere a) e b), del primo capoverso, non può essere superiore alla spesa massima ammissibile determinata periodicamente dalla Giunta provinciale per i settori di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione, considerando la spesa massima ammissibile riferita ad un appartamento di mq. 100 di costruzione, così come determinati nell'ambito della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, aumentata del 50%.

La spesa massima ammissibile può essere, su richiesta dell'interessato, aggiornata ai limiti massimi di spesa ammissibile vigenti alla data di concessione dei contributi.

4) Istruttoria

Le domande presentate entro il 31 marzo di ogni anno, vengono esaminate dal Servizio Edilizia Abitativa e sono inserite dalla Giunta provinciale - previo parere del Comitato esecutivo di cui all'articolo 4 della L.P. 13/90 - nel programma d'intervento per l'anno in corso. Si prescinde dal parere medesimo qualora siano decorsi 30 giorni dalla richiesta.

5) Ammissione ad istruttoria definitiva

La concessione dei benefici è subordinata alla presentazione entro 180 giorni, prorogabili di ulteriori 90 giorni per gravi e giustificati motivi, dalla comunicazione della seguente documentazione:

- a) dimostrazione del titolo di proprietà o della disponibilità ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della L.P. 13/90;
- b) progetto esecutivo delle opere da realizzarsi;
- c) relazione tecnica dettagliata delle opere oggetto dell'intervento;
- d) computo metrico estimativo;
- e) concessione edilizia, completa di eventuali autorizzazioni, o autorizzazioni sostitutive della concessione stessa;
- f) eventuali dichiarazioni liberatorie dei proprietari circa l'esecuzione delle opere di risanamento o di ristrutturazione dell'immobile;
- g) regolamento interno dell'Ente beneficiario relativo all'utilizzo dei posti letto e/o delle unità abitative.

Il regolamento di cui al punto g) deve essere approvato dalla Giunta provinciale.

6) Caratteristiche degli alloggi

Negli interventi di ristrutturazione o di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 10 della L.P. 13/90, devono essere esclusi dagli interventi tutte le opere e forniture che per loro natura o destinazione presentino caratteristiche di lusso.

Agli alloggi ammessi a contributo non possono essere arrecate modifiche strutturali o che alterino la loro destinazione, in variante dei progetti approvati, neppure nel corso della realizzazione, senza l'autorizzazione della Giunta provinciale.

Per la realizzazione di locali inseriti nell'immobile destinati a scopi di educazione, culto, igiene, assistenza sanitaria, possono essere ammesse spese non superiori al 10% della spesa ammessa a contributo per gli interventi destinati ad uso abitativo, purché gli interventi medesimi si riferiscano alla realizzazione di almeno 15 posti letto.

7) Concessione e quantificazione del contributo

Il contributo in conto capitale è quantificato annualmente dalla Giunta provinciale nel programma di intervento.

8) Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avviene mediante l'anticipo del 50% a inizio lavori da

comprovarsi con la presentazione di copia della denuncia di inizio lavori presentata in Comune; la rimanente quota nel seguente modo:

a) nei casi previsti alla lettera a) del primo capoverso del punto 3) per una quota pari al 40% previo accertamento della regolare esecuzione delle opere e il rimanente 10% previa presentazione del regolare conto finale;

b) nei casi previsti alla lettera b) del primo capoverso del punto 3) per la rimanente quota pari al 50% previo accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Possono essere ammessi a contributo anche interventi già in parte eseguiti, limitatamente ai lavori da eseguire.

In caso di mancata rispondenza delle opere, la quantificazione del contributo è rideterminata in relazione alle opere ritenute ammissibili ed in misura comunque non superiore alla spesa originariamente ammessa a contributo.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata nel termine di 2 anni dalla data di concessione del contributo.

9) Rendicontazione

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare annualmente al Comitato esecutivo di cui all'articolo 4 della L.P. 13/90 una relazione contenente il rendiconto dell'attività gestionale svolta dall'Ente beneficiario del contributo.

In particolare nella relazione dovranno essere indicati:

a) mobilità relativa alle entrate ed uscite degli immigrati extracomunitari;

b) canoni introitati nel corso dell'anno;

c) grado di utilizzo dell'immobile in questione;

d) sanzioni, revoche e provvedimenti assunti nel corso dell'anno nei confronti degli immigrati extracomunitari in relazione alla mancata osservanza delle norme regolamentari previste;

e) rendiconto contabile di gestione degli immobili in questione;

f) indicazione e descrizione delle spese sostenute relativamente agli interventi previsti al primo capoverso lettera b) del punto 3);

g) descrizione e valutazione dei risultati conseguiti degli interventi di risanamento effettuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 13/90 unitamente all'indicazione dei rispettivi posti letto ovvero delle unità abitative ricavate.

10) Sanzioni

In caso di mancata o incompleta esecuzione delle opere entro il termine prefissato, i soggetti beneficiari sono tenuti a rimborsare alla Provincia la quota di contributo già erogata maggiorata con un tasso pari al tasso ufficiale di sconto, vigente alla scadenza del termine prefissato per l'esecuzione delle opere dal giorno dell'erogazione al giorno della restituzione a saldo.

Qualora i soggetti beneficiari dei contributi non garantiscano la destinazione degli alloggi agli immigrati extracomunitari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della L.P. 13/90, ovvero non permangano i requisiti richiesti per l'ammissione, i contributi medesimi dovranno essere rimborsati alla Provincia con la maggiorazione prevista dal primo capoverso.

Tuttavia per gravi e giustificati motivi, la Giunta provinciale - su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della L.P. 13/90 - può autorizzare la non restituzione o la restituzione parziale dei contributi concessi, individuandone le modalità, nonché adottare i provvedimenti più opportuni per il raggiungimento dello scopo previsto dalla legge.

11) Criteri e modalità per l'assegnazione dei posti letto e delle unità abitative

L'assegnazione dei posti letto o delle unità abitative agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie dovrà effettuarsi, da parte del soggetto beneficiario dei contributi, sulla base di graduatorie redatte secondo i criteri e le modalità contenute nella presente

deliberazione, seguendo l'ordine della graduatoria partendo dal punteggio più alto.

Le unità abitative possono essere assegnate esclusivamente a nuclei familiari.

A tal fine si intende per nucleo familiare quello costituito da un'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio in conformità ai principi generali della legge italiana o da un rapporto di parentela di primo grado.

Possono essere ammessi a beneficiare dell'assegnazione di un posto letto o di una unità abitativa:

- a) i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della L.P. 13/90 nei limiti di cui alla presente delibera attuativa;
- b) chi abbia un reddito non superiore al limite per l'assegnazione fissato annualmente dalla Giunta provinciale per l'edilizia abitativa pubblica considerato come limite annuale;
- c) chi non sia titolare o contitolare del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione in qualsiasi località del territorio nazionale.

I requisiti di cui al capoverso precedente devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

I richiedenti l'assegnazione possono presentare domanda nel corso di tutto l'anno solare ad iniziare dall'1 gennaio 1991. Le domande giacenti presso gli enti beneficiari dei contributi alla data dell'1 gennaio 1991 sono considerate come presentate alla data medesima. Le domande di assegnazione di un posto letto o di una unità abitativa possono essere presentate ad una soltanto delle Associazioni o organismi convenzionati ai sensi dell'art. 17 della L.P. 13/90.

I soggetti beneficiari dei contributi predispongono graduatorie, aggiornate con periodicità bimestrale per le assegnazioni di posti letto e semestrale per le assegnazioni di unità abitative in relazione alle nuove domande presentate ed alle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria. In ogni caso si procede ogni due anni ad una revisione globale delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria vengono invitati a produrre entro 60 giorni, pena l'esclusione dalla graduatoria medesima, la documentazione necessaria alla verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio. Le Associazioni e gli organismi convenzionati ai sensi dell'art. 17 della L.P. 13/90 possono procedere alla redazione congiunta di una graduatoria unica per l'assegnazione dei posti letto o delle unità abitative anche con Associazioni e organismi non convenzionati aventi le medesime finalità. L'accordo sulle modalità di gestione della graduatoria unica, sottoscritto dagli Enti gestori, è trasmesso al Servizio edilizia abitativa. Le domande di assegnazione sono presentate ad una qualunque delle Associazioni o degli organismi operanti sulla base della graduatoria unica.

Presso il Servizio attività socio assistenziali è istituita un'apposita anagrafe delle domande presentate ed inserite in graduatoria presso i soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 e s.m. e i.. Tali soggetti sono tenuti, prima dell'inserimento delle nuove domande nella propria graduatoria di merito, a verificare presso il Servizio attività socio assistenziali l'eventuale inserimento delle domande nelle graduatorie di altri soggetti convenzionati ai sensi dell'art. 17 della L.P. 13/90.

L'Ente gestore esclude dalla propria graduatoria le domande già inserite nelle graduatorie di altre Associazioni o organismi, secondo le indicazioni fornite dal Servizio attività socio assistenziali. Qualora il soggetto richiedente presenti richiesta di assegnazione presso più Enti gestori, il Servizio attività socio assistenziali conferma la validità di una sola domanda privilegiando l'ordine cronologico di presentazione. Qualora si accerti che un soggetto ha presentato contestualmente la medesima domanda di assegnazione presso più Enti gestori è confermata la validità della domanda inserita nella graduatoria con il minor numero di soggetti richiedenti. Le graduatorie definitive devono essere esposte all'Albo dell'Ente gestore a disposizione del pubblico e trasmesse in copia al Servizio edilizia abitativa e al Servizio attività socio assistenziali.

Le graduatorie generali hanno efficacia per comprensorio. A tal fine i richiedenti sono tenuti ad indicare nella domanda il comprensorio e i comuni prescelti (nel numero massimo di 3), e vengono collocati d'ufficio nella sottograduatoria relativa al comprensorio medesimo.

I soggetti beneficiari dei contributi possono procedere alla redazione di una nuova graduatoria, prima della scadenza del bimestre o del semestre in corso, quando sono state soddisfatte tutte le richieste di assegnazione e sussista la disponibilità di posti letto o unità abitative non assegnati. Il rifiuto non motivato, da parte di un assegnatario, di un posto letto o di una unità abitativa disponibile nel territorio del comprensorio prescelto comporta la cancellazione definitiva del richiedente dalla graduatoria in corso di validità.

Non si procede alla cancellazione nei confronti di coloro che presentano un rifiuto ritenuto motivato dall'Associazione o dall'organismo cui la domanda è presentata. In caso di opposizione alla cancellazione, da presentare all'Ente gestore entro 15 giorni dalla comunicazione, la conseguente decisione è assunta sentito il Dirigente del Servizio attività socio assistenziali.

Non è consentito provvedere all'assegnazione di un posto letto o di una unità abitativa a coloro che siano già assegnatari, al momento dell'assegnazione, rispettivamente di un posto letto o di una unità abitativa o che abbiano ottenuto agevolazioni pubbliche per la costruzione, acquisto, risanamento o acquisto e risanamento di un alloggio.